

LEGGE 17 febbraio 2017, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 23
dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la
tutela del
risparmio nel settore creditizio. (17G00025)
(GU n.43 del 21-2-2017)

Vigente al: 22-2-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante
disposizioni
urgenti per la tutela del risparmio nel settore
creditizio, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla
presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 2017

MATTARELLA

Presidente del
dell'economia e

Gentiloni Silveri,
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2016, N. 237

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Regolamento (UE) n. 575/2013» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;

al comma 3, dopo le parole: «puo' essere concessa» e' inserita la seguente: «anche».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al punto (ii)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al numero 2)»;

al comma 2, alinea, le parole: «numero ii)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2),»;

al comma 5, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

All'articolo 7:

al comma 5, le parole: «Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non e' in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passivita' garantite sono rimborsate entro

due mesi dalla concessione della garanzia.»;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, la garanzia puo' essere concessa, in deroga al limite minimo di durata di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), su strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi».

All'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «Commissione europea» sono inserite

le seguenti: «e alle Camere»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Relazioni alla Commissione europea e alle Camere».

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole:

«erogazione di liquidita' di emergenza» e' inserita la seguente: «-ELA».

All'articolo 12, comma 1, le parole: «sono adottate» sono

sostituite dalle seguenti: «possono essere adottate».

All'articolo 15, comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite

dalle seguenti: «tre anni».

All'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione

della Commissione europea sulla compatibilita'

dell'intervento con il

quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato

applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel

contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:

a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del

direttore generale dell'Emittente;

b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del

consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza

dell'Emittente».

All'articolo 18, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2. Il valore delle azioni e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri:

a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore e' calcolato in base alla consistenza patrimoniale della societa', alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo;

b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle azioni e' determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e' il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione e' stata negoziata e quello determinato ai sensi della

lettera a)».

All'articolo 19, comma 2:

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 1° gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento e' stato acquistato dal dante causa»;

la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) il prezzo per l'acquisto da parte del Ministero delle azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri e' corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; il prezzo per l'acquisto di dette azioni e' il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera d), e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o, nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa»;

alla lettera e), le parole: «23, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «22, comma 2».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole:

"nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province limitrofe"».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: «dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 18»;

al comma 2:

all'alinea le parole: «secondo l'ordine di seguito indicato»

sono sostituite dalle seguenti: «di seguito indicate»;

alla lettera a), le parole: «20, comma 1» sono sostituite

dalle seguenti: «19, comma 1»;

alla lettera b), le parole: «20, comma 1» sono sostituite

dalle seguenti: «19, comma 1»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) quando necessario per assicurare l'efficacia delle misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, puo' disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento

del valore nominale degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti

lettere e l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione

computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi

le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I maggiori o minori valori che derivano

dall'applicazione del comma 2 alle banche emittenti di cui

all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, non concorrono alla

formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito

e alla determinazione del valore della produzione netta»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta,

altresi', l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo

stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o

strumenti
di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai
diritti
patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o
limitano la
piena computabilità nel capitale primario di classe 1»;
al comma 5:
alla lettera d), dopo le parole:
«nell'Allegato,» sono
inserite le seguenti: «lettera A),»;
alla lettera e), le parole: «all'articolo
16» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15»;
al comma 10, le parole: «all'articolo 19» sono
sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 18».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: «due anni» sono
sostituite dalle
seguenti: «tre anni»;
al comma 3, alinea, la parola: «reale» e'
soppressa e le
parole: «da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma
2,» sono
sostituite dalle seguenti: «oggetto delle misure di
ripartizione
degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2,».

Al Capo II, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. - (Relazione alle Camere). -1. Il
Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una
relazione
quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli
interventi
effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle
risorse
erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo.
2. Nella relazione sono indicate, con
riferimento agli
interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni
attinenti al
profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla
data nella
quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti
nei cui
confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in
sofferenza, per
un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio
netto».

All'articolo 24, i commi 3, 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2, 3 e 4.

Al Capo III, dopo l'articolo 24 e' aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - (Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale) - 1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo piu' consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

2. In conformita' con la definizione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita' finanziarie.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia

nazionale si conforma ai seguenti principi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali.

4. Lo schema del programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di

informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma puo' comunque essere adottato.

5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione puo' contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4.

6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Comitato, composto da undici membri, e' presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, scelto fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi

scelti fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.

9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti nella materia.

La partecipazione al Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza.

10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.

11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti
variazioni di bilancio».

All'articolo 26, comma 1, alinea, le parole: «24
maggio» sono
sostituite dalle seguenti: «21 maggio».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis. - (Modifiche al decreto-legge n. 59 del
2016). -

1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3
maggio

2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno

2016, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"; il

coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il
secondo grado

in possesso dei predetti strumenti finanziari, a
seguito di

trasferimento con atto tra vivi".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 maggio
2016, n.

59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
2016, n.

119, la lettera b) e' abrogata.

3. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio
2016, n.

59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
2016, n.

119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della

legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dalle

seguenti: "entro il 31 maggio 2017" e sono aggiunti, in
fine, i

seguenti periodi: "Il servizio di assistenza agli
investitori nella

compilazione e nella presentazione dell'istanza di

erogazione
dell'indennizzo forfetario e' gratuito. Le banche non
possono
richiedere, all'investitore che faccia domanda di
presentazione
dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o
commissioni, sotto
qualsiasi forma".

4. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente:

"L'opzione e' esercitata con efficacia a valere dal 1°
gennaio 2016
con il primo versamento di cui al comma 7, e' irrevocabile e
comporta
l'applicazione della disciplina di cui al presente
articolo a
decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre
2016 fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con
l'obbligo del
pagamento di un canone annuo";

b) al comma 2, la parola: "annualmente" e'
sostituita dalle
seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della
disciplina" e
dopo le parole: "e le imposte versate" sono aggiunte le
seguenti:
"come risultante alla data di chiusura dell'esercizio
precedente";

c) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti
dal seguente: "Il versamento del canone e' effettuato per
ciascun
esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle
imposte
sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per
il primo
periodo di applicazione della disciplina di cui al presente
articolo,
il versamento e' invece effettuato, in ogni caso, entro il 31
luglio
2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del
regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre

2001, n.
435".

Art. 26-ter. - (Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate). - 1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,9 milioni di euro per l'anno 2018, in 21,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 29,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 19,6 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede

mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, per 10,9 milioni di euro per l'anno 2018 e per 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 27:

al comma 2, lettera c), le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

al comma 4, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

L'allegato e' sostituito dal seguente:

«Allegato

METODOLOGIE DI CALCOLO

In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2

A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati
Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di

classe 2
e degli altri strumenti e prestiti subordinati (T2), in
caso di
conversione, e' determinato secondo le seguenti formule:

$$\text{NAZNSAT1} = \frac{\text{VSAT1}}{\text{PAZN}}$$

$$\text{NAZNET2} = \frac{\text{VET2}}{\text{PAZN}}$$

$$\text{PAZN} = \frac{\text{NAZV} * \text{PAZV} - (\text{NAZV} * \text{PAZV} + \text{VCSAT1} + \text{VCET2} + \text{AUCAPMEF}) * \text{K}}{\text{NAZV}}$$

dove:

NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1

NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2

VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo

quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera

a), del decreto legge

VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo

quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera

a), del decreto legge

VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito

dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del

decreto legge

VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito

dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del

decreto legge

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione

NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione

prima

dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto

previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

K = 15%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di

PAZN e' negativo, PAZN 50%*PAZV

B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al

Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le

seguenti formule:

$$\text{NAZNMEF} = \frac{\text{AUCAPMEF}}{\text{PAZNMEF}}$$

$$\text{PAZNMEF} = \text{PAZN} * (1 - W)$$

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero

W=25%

In caso di disapplicazione della misura di ripartizione degli oneri

prevista dall'articolo 22, comma 2 (cfr. articolo 22, comma 7 del

decreto legge)

Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione

attribuite al
Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati
secondo le
seguenti formule:

$$\text{NAZNMEF} = \frac{\text{AUCAPMEF}}{\text{PAZNMEF}}$$

$$\text{PAZNMEF} = \frac{\text{NAZV} * \text{PAZV} - (\text{NAZV} * \text{PAZV} + \text{AUCAPMEF}) * Z}{\text{NAZV}} * (1-W)$$

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al
Ministero

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione
assegnate
al Ministero

NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione
prima
dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del
decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo
quanto
previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

Z = 15%

W = 25%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il
valore
di PAZNMEF e' negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV

» .